

COPIA



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

DETERMINAZIONE N. 134 del 04/05/2025

RISERVA NATURALE

Oggetto: Nulla Osta per il Sign. Pietro Biagini legale rappresentante dell'Associazione Pro Loco Farnese per la realizzazione della Festa alla Primavera nel periodo 30 maggio - 1 giugno in località Roppozzo.

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Gilda Boggi

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **06/05/2025** al **21/05/2025** al n. **121** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott. Fabrizio Marchionni

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

06/05/2025

Il Segretario Comunale

Dr. Pierluca Gaglioppa

IL DIRETTORE DELLA RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 9 febbraio 2021, n. T00012 di "Nomina del Direttore dell'Ente regionale "Riserva naturale Regionale Selva del Lamone". Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (*Norme in materia di aree naturali protette regionali*) e ss.mm.ii." con il quale viene nominato Direttore della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone il Dott. Pierluca Gaglioppa;

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Farnese n. 27 del 24/02/2021, modificata con D.G.M. n. 127 del 08/09/2021, con cui si è stipulato con il Dott. Pierluca Gaglioppa, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis e 2 dell'art. 24 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, un contratto di diritto privato a tempo determinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "*Legge quadro sulle aree naturali protette*" ed in particolare gli artt. 22 e seguenti concernenti le aree naturali protette regionali e l'art. 13 che subordina il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione;

VISTA la Legge Regionale 45/1994 che ha istituito la Riserva naturale regionale Selva del Lamone;

VISTO l'art. 28, comma 1, della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 "*Norme in materia di aree naturali protette regionali*" e s.m.i., che sottopone il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'art. 13, commi 1, 2 e 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO l'art. 28 "*Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione*", comma 2, della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 che stabilisce che "il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33";

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 che stabilisce: "*Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva*";

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge quadro sugli incendi boschivi;

VISTO il Piano AIB della RNR Selva del Lamone valido per il periodo 2021/2025;

VISTA la richiesta pervenuta a nome del Presidente della Associazione Pro-Loco Farnese, Pietro Biagini, del 24/04/2025 di cui al protocollo comunale n. 3317 pari data per la realizzazione della Festa alla Primavera nelle giornate 16 – 18 maggio e la successiva comunicazione del 29/04/2025 di cui al protocollo comunale n. 3446 per lo spostamento al 30 maggio – 1 giugno 2025 in località Roppozzo, all'interno della Riserva Naturale;

PRESO ATTO che l'associazione Pro – Loco Farnese è rappresentata da Pietro Biagini, residente a Farnese in via San Francesco 30, e domiciliato per la carica in C.so Vittorio Emanuele 111, 395 - 01010 Farnese (VT) Cell. 339 8967988 Tel. 0761458381 Fax: 0761458646 P.I. 01399100567 C.F. 90004790565 e-mail: prolocofarnese@gmail.com; e PEC: prolocofarnese@pec.it;

DATO ATTO che la Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone ha redatto il Piano e il Regolamento del Parco e che attualmente sono in istruttoria presso la Regione Lazio;

CONSIDERATO che nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2025 si svolgerà in località Roppozzo e nelle immediate adiacenze, la "Festa alla Primavera" che a detta degli organizzatori prevede spettacoli musicali, degustazione di prodotti tipici e piatti della cucina locale, attività ed intrattenimenti ricreativi e culturali di vario tipo integrate dalla Riserva Naturale per la Settimana europea dei Parchi quali escursioni guidate, laboratori, convegni e presentazioni di libri;

CONSIDERATO che, oltre alle manifestazioni previste dal programma, si dovrà provvedere, all'allestimento degli stand, del palco, di gazebo e delle strutture temporanee necessarie allo svolgimento degli eventi a cominciare dal lunedì precedente (26 maggio) e fino allo smontaggio completo (preferibilmente entro il 13 giugno);

CONSIDERATO che si dovrà provvedere allo sfalcio dell'erba, dei rovi e dei frutici e suffrutici spinosi presenti lungo le strade di accesso e nell'area di Roppozzo, Cavicchione, La Fossa, Rogaudienzo e Canton della Meschina, nonché la ripulitura di dette aree da rifiuti accumulatisi nel tempo e alla sistemazione della strada di Campo della Villa e che tale compito sarà svolto dall'Amministrazione comunale e da personale della Pro - Loco ed eventualmente, da volontari;

VISTO l'art. 65 della L.R. 28.10.2002, n. 39; con la quale si individua:

- il periodo di massimo rischio di incendio boschivo nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2025, dichiarando lo stato di grave pericolosità;
- il periodo di “allerta” tutti i diversi fine settimana dall’inizio di maggio a fine ottobre;

CONSIDERATO che il sito in oggetto ricade all’interno della Riserva Naturale Selva del Lamone, nonché all’interno del Sito di importanza comunitaria (SIC) IT6010013 “*Selva del Lamone*” e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6010056 “*Selva del Lamone-Monti di Castro*”;

CONSIDERATO che un adeguato servizio di vigilanza e primo intervento AIB durante lo svolgimento della manifestazione deve essere assicurato dal Gruppo Volontari Protezione Civile di Farnese, mediante pattuglia attrezzata con Modulo AIB montato su automezzo Pick Up;

CONSIDERATO che l’Associazione ha chiesto per le vie brevi l’utilizzo delle panche e dei tavoli da birreria alla scrivente Riserva;

PRESO ATTO del danneggiamento avvenuto negli anni passati ad opera di mezzi pesanti entrati nel prato con terreno non portante;

CONSIDERATO che annualmente vengono lasciati sul terreno rifiuti di diverso tipo alla fine della Festa;

RITENUTO OPPORTUNO nel rispetto delle tradizioni consentire nei giorni della Festa il posizionamento di tende e camper nell’area di Canton della Meschina;

RITENUTO OPPORTUNO consentire il taglio di rami delle piante che dovessero ostacolare il posizionamento delle strutture;

nel ribadire quanto in premessa e la collaborazione volta alla riuscita della manifestazione tra Amministrazione comunale, Riserva Naturale e Pro Loco Farnese;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

nelle more dell’approvazione del Piano e del Regolamento della Riserva Naturale Selva del Lamone,

DETERMINA

le premesse parte integrante del presente provvedimento,

- per quanto di competenza ai sensi dell’art. 28 comma 1 della L.R. 29/97 e ss.mm.ii. di esprimere **NULLA OSTA** nei riguardi del richiedente, **Pietro Biagini** legale rappresentante dell’Associazione Pro Loco Farnese, a organizzare e gestire gli eventi previsti per la “Festa alla Primavera”, come da attività esplicitate in premessa per il periodo descritto sempre in premessa e al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l’Associazione Pro Loco Farnese per l’organizzazione del servizio ristorazione, in località Roppozzo, e l’allestimento e smontaggio di stand, gazebo e strutture, e la circolazione fuoristrada necessaria al carico e scarico dei mezzi, l’accensione di fuochi (cucine, fornelli e bracieri appositamente controllati) per la cottura degli alimenti è autorizzata a patto di mettere in sicurezza i fuochi con estintori o scorte di acqua da utilizzare in caso di emergenza;
- gli automezzi pesanti potranno entrare sui prati solo se gli stessi avranno la portanza necessaria per sostenerli;
- gli eventi musicali compreso l’uso del generatore di corrente e l’allestimento e smontaggio delle strutture necessarie (palco ed impianti di illuminazione) dovranno essere attuate ricordando di attenersi alle indicazioni di minimizzare l’impatto sonoro della manifestazione;
- l’illuminazione dovrà essere meno impattante possibile ed essere sempre rivolta verso il basso;
- le auto potranno essere parcheggiate solamente in località la Fossa – anche quelle dell’organizzazione – e dovrà essere posto a carico dell’Associazione un cartello di divieto di sosta e uno di divieto di accesso oltre la località del parcheggio;
- i tavoli (36) e le panche (72) dovranno essere prelevate dal garage della Riserva Naturale e nello stesso luogo e modo riposizionate pulite ed integre – l’Associazione si assume l’onere di riacquistare eventuali pezzi danneggiati;
- è necessario il posizionamento di servizi igienici (tipo SEBACH), ricordando obbligo del servizio per persone con disabilità, da rimuovere con sollecitudine in seguito alla conclusione dell’evento;
- è consentita solo la potatura di alberi e il taglio di arbusti che dovessero ostacolare il posizionamento delle strutture;
- la legna della carbonaia non può essere utilizzata per la cottura del cibo e se fosse possibile a fine manifestazione la stessa potrebbe essere sistemata dagli stessi volontari dell’Associazione;
- l’utilizzo dell’area di Canton della Meschina per accampamento, il bivacco, il campeggio ed il raduno di cavalli

dal giorno 29 maggio al giorno 2 giugno incluso;

- l'utilizzo delle aree di Canton della Meschina, la Fossa e di Cavicchione per la eventuale giostra e giochi di cavalli e cavalieri e altre attività.

Si precisa inoltre che:

- i fuochi, compresi fornelli e bracieri devono essere accesi in maniera da non arrecare danni al bosco;
- i fornelli debbono essere posizionati all'interno di apposite strutture mentre i bracieri debbono essere contenuti in appositi recipienti di metallo o circondati da un cerchio di pietre;
- il fuoco dei bracieri deve essere tenuto acceso per il tempo strettamente necessario alla cottura dei cibi e quindi va spento con acqua alla fine di tale operazione;
- durante il periodo di accensione si richiede di predisporre tutti gli accorgimenti e le attrezzature utili per impedire la propagazione del fuoco stesso (estintori, pale, riserve di acqua, ecc.);
- prima dell'abbandono del luogo deve essere verificato, da parte dei responsabili della Pro Loco, l'effettivo spegnimento del fuoco;
- non devono essere arrecati danni alle strutture ed impianti presenti;
- deve essere organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il Sindaco – secondo quanto pattuito per le vie brevi - è invitato a modificare, sospendere e/o integrare le Ordinanze comunali ritenute necessarie, tra le quali quella per l'accesso con i mezzi motorizzati sulla viabilità principale dopo le ore 20. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri Organi ed Autorità.

*Il Direttore della Riserva naturale Selva del Lamone
F.to Dr. Pierluca Gaglioppa*

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993